



Trasporti pubblici nel Cantone dei Grigioni

Contributi agli investimenti per binari di raccordo

Linee guida e condizioni

BASI LEGALI:

- **LEGGE FEDERALE SUL TRASPORTO DI MERCI DA PARTE DI IMPRESE FERROVIARIE E DI NAVIGAZIONE (LEGGE SUL TRASPORTO DI MERCI, LTM; RS 742.41)**
- **ORDINANZA CONCERNENTE IL TRASPORTO DI MERCI DA PARTE DI IMPRESE FERROVIARIE E DI NAVIGAZIONE (ORDINANZA SUL TRASPORTO DI MERCI, OTM; RS 742.411)**
- **LEGGE FEDERALE SULLE FERROVIE (LFERR; RS 742.101)**
- **COSTITUZIONE DEL CANTONE DEI GRIGIONI (ART. 82 CPV. 3 COST. CANT.; CSC 110.100)**
- **LEGGE SUI TRASPORTI PUBBLICI NEL CANTONE DEI GRIGIONI (LTPUBB, CSC 872.100)**
- **ORDINANZA SUI TRASPORTI PUBBLICI NEL CANTONE DEI GRIGIONI (OTPubB, CSC 872.150)**

Art. 29 Binari di raccordo

- ¹ Il Cantone può concedere contributi per la realizzazione e il rinnovo di binari di raccordo.
- ² La definizione, i presupposti, i costi computabili nonché gli oneri e le condizioni per la promozione di binari di raccordo si conformano alle disposizioni in materia della legge federale sul trasporto di merci da parte di imprese ferroviarie e di navigazione nella misura in cui il Cantone non emani disposizioni divergenti.
- ³ Il calcolo dei contributi si conforma all'interesse cantonale. Il contributo ammonta al massimo al 30 per cento dei costi computabili.

Le domande di contributi devono essere presentate tempestivamente prima dell'esecuzione del progetto o dell'acquisto (art. 32 cpv. 1 LTPubb e art. 13 cpv. 1 OTPubb).

CONCESSIONE E CALCOLO DEI CONTRIBUTI

Ai sensi dell'articolo 29 capoverso 1 LTP, il Cantone può sostenere la realizzazione e il rinnovo di binari di raccordo quale misura di promozione del trasporto di merci.

Requisiti

Secondo l'articolo 29 capoverso 2 LTPubb in combinato disposto con l'articolo 2 lettera c OTM, il termine binari di raccordo indica i binari, compresi i pertinenti impianti, che allacciano un edificio o un'area e servono esclusivamente al trasporto di merci, ma non appartengono né all'infrastruttura ai sensi dell'articolo 62 Lferr, nello specifico si tratta di:

- binari principali: i binari che raccordano diversi binari di collegamento a partire dalla rete ferroviaria;
- binari di collegamento: i binari che raccordano il raccordato alla rete ferroviaria, al binario principale o al binario di un raccordato a valle;

binari di carico: i binari che raccordano il raccordato alla rete ferroviaria, al binario principale o al binario di un raccordato a valle.

Costi computabili e calcolo

Secondo l'articolo 29 capoverso 3 LTPubb, l'aliquota di sussidio massima dei contributi cantonali ammonta al 30 per cento dei costi computabili. Nell'articolo 30 capoverso 3 OTPubb, il Governo cantonale ha precisato le aliquote di sussidio. Su tale base, una volta dedotti i contributi federali vengono concessi i seguenti contributi per la realizzazione o il rinnovo di binari di raccordo:

- binari principali 30 per cento
- binari di collegamento 15–30 per cento
- binari di carico 15–30 per cento

Ai sensi dell'articolo 30 capoverso 4 OTPubb, i criteri per il calcolo dei contributi sono la distanza media di trasporto ferroviario delle merci sul territorio cantonale, nonché il tonnellaggio annuo o i carichi completi annui trasbordati su vagoni lungo il binario di raccordo. Ai fini del calcolo vengono impiegate le seguenti formule:

- per il tonnellaggio $p = 15 + 10 (t/26\ 000 + d/100 - 2/13)$
- per i carichi completi $p = 15 + 10 (W/2600 + d/100 - 6/65)$

p = aliquota di sussidio (%)

d = distanza di trasporto delle merci sul territorio cantonale (km)

t = tonnellaggio trasbordato lungo il binario di raccordo (t/km)

W = carri completi trasbordati lungo il binario di raccordo

L'ammontare dei contributi dipende dagli effetti del progetto sul raggiungimento degli obiettivi di politica ambientale, climatica e dei trasporti della Confederazione. Secondo l'articolo 8 capoverso 3 OTM, gli importi massimi previsti per legge possono essere raggiunti soltanto se l'impianto:

- a) è conforme alla concezione per il trasporto di merci per ferrovia di cui all'articolo 3 LTM;
- b) presenta un'elevata efficienza dei sussidi;
- c) contribuisce a eliminare i problemi di capacità;
- d) contribuisce a coprire il fabbisogno di capacità nel traffico combinato o nel traffico a carro completo;
- e) è collegato in modo ottimale all'infrastruttura ferroviaria, portuale o stradale;
- f) provoca una riduzione del consumo energetico del trasporto di merci e fa sì che il trasporto avvenga in modo ecologico.

Per il resto si applicano i presupposti di cui all'articolo 8 LTM nella misura in cui il Cantone non emani disposizioni divergenti. È possibile fare riferimento alla definizione dei costi computabili già attuata dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT) nel quadro della propria decisione di contributo (art. 29 cpv. 2 LTPubb).

Sono computabili i costi di progettazione e di preparazione, i costi di costruzione, inclusi i costi accessori, e tutte le spese per gli equipaggiamenti ferroviari fissi (art. 7 cpv. 1 OTM). Sono interamente computabili i costi direttamente necessari per l'utilizzo di impianti sovvenzionati. Se per l'utilizzo degli impianti sono necessarie misure che comportano altri vantaggi per il richiedente o per terzi, i costi di queste misure sono computabili soltanto proporzionalmente (art. 7 cpv. 2 OTM).

Secondo l'articolo 7 capoverso 3 OTM, non sono computabili in particolare:

- a) i costi dei mezzi di trazione;
- b) i costi del dispositivo di raccordo;
- c) le indennità ad autorità e commissioni;
- d) i costi del capitale, i costi d'acquisizione e di remunerazione dei crediti di costruzione e per la costituzione di garanzie a copertura di aiuti finanziari o rischi valutari;
- e) la manutenzione degli impianti di trasbordo TC e dei binari di raccordo;
- f) lo smantellamento, senza sostituzione, di scambi e di tratti di binario;
- g) i costi degli impianti di trasbordo dei binari di raccordo;
- h) i costi delle parti di impianti che servono a fornire una prestazione supplementare, quali pese per carri o impianti di lavaggio per container.

Alla manutenzione e all'esercizio dei binari di raccordo cofinanziati dal Cantone non viene concesso alcun contributo (art. 32 cpv. 1 OTPubb).

CONDIZIONI PER I CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER BINARI DI RACCORDO

I contributi agli investimenti garantiti esprimono l'importo massimo per ciascuna domanda di contributo. Non sussiste alcun diritto alla concessione di contributi agli investimenti (art. 13 cpv. 2 OTPubb). Se l'edificio o l'impianto realizzati si scostano dalla domanda su cui si fonda la decisione di contributo, il Cantone può ridurre, revocare o pretendere il rimborso dei contributi per il progetto (art. 33 cpv. 1 LTPubb). Il richiedente o altre parti interessate alla misura sono tenuti ad apportare adeguate prestazioni proprie (art. 31 cpv. 1 LTPubb).

I contributi di promozione sono validi tre anni a contare dalla data in cui sono stati garantiti, con possibilità di proroga per al massimo un anno (art. 14 cpv. 1 OTPubb). Si può agire in deroga a tale disposizione qualora la Confederazione preveda termini più lunghi.

Non vengono concessi contributi se già prima che venga garantito il contributo la costruzione dell'impianto comincia o vengono effettuati acquisti od ordinazioni, a meno che il Cantone non abbia autorizzato a iniziare i lavori in anticipo o a procedere in anticipo ad acquisti od ordinazioni, laddove l'autorizzazione anticipata non garantisce un diritto alla concessione di contributi (art. 32 cpv. 2 e cpv. 3 LTPubb).

Se progetti che beneficiano di sostegno cantonale vengono sottratti alla loro destinazione o utilizzati in modo contrario al loro scopo, i contributi devono immediatamente essere restituiti pro quota al Cantone (art. 34 cpv. 1 LTPubb). In casi eccezionali, su richiesta il Cantone può prescindere da un rimborso (art. 34 cpv. 2 LTPubb). Per il calcolo dell'importo da rimborsare si considera un ammortamento lineare annuo pari al 5 per cento del contributo cantonale concesso.

REQUISITI FORMALI E SVOLGIMENTO

- Le domande di contributo per contributi cantonali devono essere inoltrate per iscritto all'Ufficio dell'energia e dei trasporti corredate degli allegati necessari (art. 13 cpv. 1 OTPubb). L'inoltro può avvenire per via elettronica all'indirizzo foerderbeitraege@aev.gr.ch.
- La domanda di contributo è da considerarsi presentata solo quando l'Ufficio dell'energia e dei trasporti ne conferma la ricezione tramite un'apposita e-mail. Se la verifica della domanda dà esito positivo, l'autorità competente decide l'ammontare del contributo finanziario nonché oneri e condizioni da rispettare.

- Dopo il completamento del progetto, il richiedente deve inoltrare il conteggio finale, corredato degli allegati necessari, all'Ufficio dell'energia e dei trasporti. Il contributo viene versato previa verifica di tutti i giustificativi (art. 14 cpv. 2 OTPubb). Il richiedente si impegna a comunicare all'Ufficio dell'energia e dei trasporti, su richiesta di questo, tutti i dati correlati alla concessione del contributo, quali conteggi, contributi di terzi ecc.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

Alla domanda di contributo occorre allegare tutti i documenti necessari ai fini della valutazione:

- Lettera di domanda
- Preventivo dettagliato dei costi
- Planimetria
- Decisione dell'Ufficio federale dei trasporti

Le domande incomplete saranno esaminate solo una volta pervenuti i documenti mancanti.

INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio dell'energia e dei trasporti al numero di telefono 081 257 36 24.